

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i., è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ambiente S.p.A. per l’impianto Impianto IPPC 5.1 e 5.3 sito in San Vitaliano (NA) Via Ponte delle Tavole, 31;
- b. che il succitato decreto autorizzativo al punto 8 prevede che l’autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento da parte dell’autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - 8.1. l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell’autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell’autorizzazione;
 - 8.2. le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
 - 8.3. la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impegno di tecniche diverse da quelle utilizzate;
 - 8.4. l’entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esige il riesame della pratica;
- c. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l’autorità competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- d. che al comma 4 lettera c del medesimo articolo si prevede che il riesame è inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di

sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche.

CONSIDERATO

- a. che il Comune di San Vitaliano, con nota prot. 7134 del 19/07/2018, acquisita agli atti con prot. 478889 del 24/07/2018, ha presentato a questa UOD richiesta di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i. ai dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e dei punti 8.1. e 8.3 del succitato D.D. n. 273/2012;
- b. che questa UOD ha ritenuto di accogliere la richiesta del Comune di San Vitaliano anche al fine di verificare la sussistenza dei presupposti che hanno portato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 273/2012, nonché la conformità dell'impianto al progetto autorizzato e di valutare la possibilità di adeguarlo alle nuove BAT, di cui alla "Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio", pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE;
- c. con nota prot. 570995 del 11/09/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90, per il riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata alla società Ambiente S.p.A., con D.D. n. 273 del 08/10/2012, per l'impianto IPPC 5.1 e 5.3 sito in San Vitaliano (NA) Via Ponte delle Tavole, 31;
- d. che con nota acquisita agli atti al prot. 790005 del 12/12/2018, la società Ambiente S.p.A., in seguito a proroga, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo e modifiche sostanziali dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i. per l'impianto in oggetto;
- e. che a titolo di tariffa istruttoria prevista dall'art. 2 del DM 24/04/2008 la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico bancario la somma di euro 20.250;
- f. che in conformità al D.M. 24 aprile 2008 il gestore ha presentato, in allegato all'istanza, asseverazione della tariffa istruttoria per l'importo di euro 20.250. Si precisa che la tariffa dovrà, eventualmente, essere adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 a pena di decadenza del presente provvedimento;
- g. che con nota prot. 71505 del 01/02/2019, la società ha presentato documentazione integrativa volontaria che sostituisce e annulla quella precedente.

RILEVATO

- a. che nella conferenza di servizi iniziata in data 17/04/2019 e conclusa in data 15/05/2019, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i seguenti pareri:
 - a.1 esaminata la documentazione trasmessa dalla società acquisita agli atti con prot. 790005 del 12/12/2018 e successivamente integrata sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dall'ARPAC che la società ha riscontrato, in parte in Conferenza e in parte con nota acquisita al prot. 270321 del 30/04/2019;
 - a.2 l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
 - a.3 il Comune di San Vitaliano ha espresso parere favorevole;
 - a.4 la Città Metropolitana di Napoli ha espresso parere favorevole per quanto di competenza;
 - a.5 l'ASL NA3 SUD ha espresso parere favorevole, subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni dell'Università;
 - a.6 l'ARPAC, con nota prot. 28722/2019, acquisita agli atti con prot. 303130 del 15/05/2019, viste le integrazioni, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.7 l'ATO 3, sebbene invitato, non ha partecipato alla Conferenza e non ha espresso alcun parere.

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota acquisita agli atti con prot. 655400 del 30/10/2019, ha trasmesso il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 129 e del piano di monitoraggio e controllo di pag.42.

DATO ATTO

a. che in data 05/11/2019 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

b. che con nota acquisita al prot. 735002 del 03/12/2019, la società ha trasmesso Polizza fideiussoria n. 1556153 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta nell'impianto autorizzato con il presente provvedimento. Tale polizza ha durata dal 20/11/2019 al 20/11/2029, con effetto fino al 20/11/2030, intendendo l'anno finale di effetto della garanzia, operante per le sole inadempienze verificatesi nel periodo di durata e garantisce la somma di euro 162.300, calcolati secondo la DGR n. 8 del 15/01/2019;

c. che con nota acquisita al prot. 38998 del 21/01/2020, la società ha trasmesso i risultati di un campionamento, delle acque di falda nei piezometri attivi denominati PZ1, PZ2 e PZ3, dai quali risulta che non vi è alcun superamento delle CSC. A vantaggio di sicurezza e in ossequio al principio di prevenzione, seppur con valori inferiori alle CSC, riscontrati nelle acque di falda, nel gennaio 2020 sono stati effettuati campionamenti in ambiente di lavoro ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per la verifica delle concentrazioni di tricloroetano da cui risulta che i risultati ottenuti sono al di sotto dei limiti di quantificazione indicati. Per fluoruri e manganese, trattandosi di elementi potenzialmente dannosi per la salute umana solo per contatto diretto o ingestione, si può ritenere trascurabile il rischio di esposizione per i lavoratori, in quanto le acque di falda emunte dal pozzo sono ad eventuale uso esclusivo antincendio. A vantaggio di sicurezza verrà condotto, con cadenza trimestrale per il primo anno e con cadenza biennale negli anni successivi, il monitoraggio delle acque di falda nei piezometri attivi presso lo stabilimento e i risultati saranno inviati agli enti competenti.

RITENUTO di rinnovare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i., alla società Ambiente S.p.A. per l'impianto Impianto IPPC 5.1 e 5.3 sito in San Vitaliano (NA) Via Ponte delle Tavole, 31 e di autorizzare le modifiche richieste.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento – dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rinnovare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i., alla società Ambiente S.p.A. per l'impianto Impianto IPPC 5.1 e 5.3 sito in San Vitaliano (NA) Via Ponte delle Tavole, 31 e di autorizzare le modifiche richieste;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società Ambiente S.p.A. ed acquisita al prot. 790005 del 12/12/2018 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'allegato rapporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del Prof. Raffaele Cioffi, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento del limite obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla DGRC 5 agosto 1992, n. 4102;

3.1.1. eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto previsto al punto E1 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.2 per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.3 per gli scarichi idrici il rispetto dei parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 Parte III All.5 Tab.3 col. B scarico in rete fognaria, nonché di tutto quanto previsto al punto E.2 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

4. **di precisare**, relativamente alla collocazione dell'impianto nell'ex S.I.N. Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano, che la società, entro 15 giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà inviare all'ARPAC, al Comune di San Vitaliano (NA) e alla Città Metropolitana di Napoli la documentazione relativa ai campionamenti effettuati, per verificarne la conformità alle linee guida ARPAC, di cui alla DGR 417/2016. La presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti in caso di non conformità delle indagini alle linee guida né da quelli previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in presenza di eventuali contaminazioni del sito.

5. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee ed ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di

competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

8. **di precisare** che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione dello stoccaggio, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 8 del 15/01/2019 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

9. **di precisare** che la società ha trasmesso nota a firma dell'Ing. Giovanni Ferrara, acquisita agli atti con prot. 678447 del 11/11/2019, in cui si attesta, alla luce della Circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente (R.U. Prot. 0012422/GAB del 17/06/2015), la non assoggettabilità alla Relazione di Riferimento di cui all'art. 3 comma 3 D.M. 272/14, in quanto le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo non rientrano tra quelle pericolose di cui al regolamento REACH e in particolare all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

10. **di prescrivere** che la Società assolva tutti gli adempimenti in tema di prevenzione incendi e, prima di dare esecuzione alle variazioni autorizzate col presente provvedimento, invii alla scrivente UOD copia dell'avvenuta trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, con apposito modello PIN ministeriale. Nel caso in cui le variazioni autorizzate col presente provvedimento comportino un aggravio del rischio incendio, la società dovrà attenersi al rispetto di quanto prescritto dal DM 18/10/2019;

11. **di prescrivere** che la società adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, entro i termini prescritti dalla medesima delibera. L'inadempimento alla presente prescrizione, entro i termini previsti, comporta la revoca dell'autorizzazione.

La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento;

12. **di prescrivere** che la società completi i lavori per adeguare l'impianto all'Autorizzazione Integrata Ambientale, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, dandone comunicazione a questa UOD. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore;

13. **di prescrivere** che, prima di dare esecuzione alle variazioni autorizzate col presente provvedimento, il gestore aggiorni, se necessario, il "Piano di emergenza interna", trasmesso al Prefetto territorialmente competente e a questa UOD, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, con nota acquisita al prot. 153004 del 08/03/2019;

14. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione all'autorità competente;

15. **di dare atto** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 *octies* comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino alla scadenza della durata della polizza fideiussoria n. 1556153 e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La validità dell'autorizzazione potrà essere confermata a quanto

previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

16. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

17. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies, c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo;

18. **di precisare** che, nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento da parte della Regione Campania, di adeguamento a quanto previsto dal D.M. 58 del 06/03/2017, le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco, nella misura minima prevista dal D.M. 24/04/2008, pari a euro 1.500 (tale tariffa dovrà eventualmente essere rimodulata, ai sensi del D.M. 58/2017, quando la Regione Campania emetterà apposito provvedimento);
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

19. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: "tariffa controllo AIA" e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

20. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di San Vitaliano (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

21. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

22. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

23. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

24. **di notificare** il presente provvedimento alla Ambiente S.p.A., con sede in Torino alla Via Bertolotti, 7;

25. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di San Vitaliano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 SUD, all'ATO 3 e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

26. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo